

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2635 del 24/05/2022
Oggetto	Pratica FC22A0001. Autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo in Comune di Savignano sul Rubicone (FC). RICHIEDENTE: Società Agricola Zamagni e Merli S.S.. USO: Irrigazione agricola di soccorso.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2797 del 24/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI UN NUOVO POZZO IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
RICHIEDENTE: Società Agricola Zamagni e Merli S.S.
USO: Agricolo irriguo di soccorso
Pratica FC22A0001

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153, che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787 “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65 “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” – Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”, così come modificata e integrata con successiva Deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 – Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (Arpae) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927 “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell’incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra con decorrenza dal 24/11/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza dal 01/12/2021;

VISTA la domanda presentata in data 27/01/2022 dalla **Società Agricola Zamagni e Merli S.S. (C.F. e P.IVA 04486560404)**, con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli (FC) – Via Bellaria n. 51/A, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/14603 del 31/01/2022, successivamente completata con documentazione integrativa volontaria pervenuta in data 11/02/2022, acquisita al PG/2022/22466 del 11/02/2022, tesa al rilascio di **nuova concessione ordinaria di derivazione di acque sotterranee con perforazione di un nuovo pozzo** da realizzare nel Comune di Savignano sul Rubicone, da cui risulta in particolare quanto di seguito riportato:

- l’area all’interno della quale verrà realizzato il suddetto pozzo, identificata al Catasto terreni del Comune di Savignano sul Rubicone al Foglio 3, mappale n. 42, è di altrui proprietà con la quale è stato stipulato specifico contratto di affitto in data 26/11/2015 con scadenza 25/11/2030 e che ha acconsentito alla perforazione del medesimo pozzo, come da documentazione allegata all’istanza;

- il pozzo, da realizzare con tubo in ferro avrà un diametro di 165 mm, una profondità massima di 30,00 m dal piano di campagna e sarà equipaggiato con elettropompa sommersa con potenza di 5 hp e portata massima di 3 l/s;
- il volume di prelievo annuo complessivamente richiesto è pari a 2.500 mc;
- la risorsa sarà utilizzata per l'irrigazione di soccorso di un comparto irriguo dichiarato di 02.49.51 ha, costituito da terreni utilizzati per colture a ciclo breve e lungo, con metodo irriguo ad aspersione;
- l'utilizzo della risorsa idrica in esame per irrigazione di soccorso, è motivata dal fatto che, come dichiarato dal richiedente, la rete di irrigazione del Consorzio di Bonifica della Romagna a cui la medesima Società è allacciata, è obsoleta e soggetta a frequenti rotture, nonché indisponibile nel periodo novembre-marzo di ogni anno;

CONSIDERATO che con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/24104 del 14/02/2022, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae:

- ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo alla suddetta istanza a far data dal 11/02/2022, da concludersi entro 150 giorni da tale data;
- ha richiesto al Consorzio di Bonifica della Romagna, in qualità di ente interessato dal suddetto procedimento amministrativo, il parere di rispettiva competenza da esprimere ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41 del 20/11/2001, per il rilascio della concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea in esame da parte della medesima Agenzia;
- ha richiesto, in particolare, al Consorzio di Bonifica della Romagna di confermare nell'espressione del parere di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 12 del Reg. Regionale n. 41/2001 quanto precisato dalla Società Agricola Zamagni e Merli S.S. in merito alla motivazione inerente la richiesta di utilizzo della risorsa idrica in oggetto per irrigazione di soccorso;

RILEVATO che con nota prot. n. 5676 del 23/02/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/32234 del 25/02/2022, successivamente integrata con nota prot. n. 46387 del 18/03/2022, PG/2022/46387 del 21/03/2022, **il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso il proprio parere**, ai sensi dell'art. 12 del Reg. Reg. n. 41/01, da cui risulta complessivamente che:

- *“in conformità ai dispositivi normativi di cui all'art. 21, comma 3 bis, R.D. 1775/33, [...] i terreni censiti catastalmente in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), al Foglio 3 mappale 42, sono ricompresi all'interno di un areale potenzialmente servito da impianti in pressione e da canali ad uso irriguo. Si evidenzia infatti che i suddetti terreni, risultano già inseriti nei nostri archivi in quanto autorizzati al prelievo dall'impianto denominato “Basso Rubicone” (contatore BRU056) e autorizzati al prelievo di acque dal canale Cavaticcia I (autorizzazione CAN675).”;*
- *“la stagione irrigua, di norma, ha una durata di 8 mesi, dal 1° marzo fino al 31 ottobre di ciascun anno, con possibilità di erogazione tutti i giorni per 24 ore al giorno, fatta salva la facoltà del Consorzio di variare, estendere o ridurre tale periodo in funzione della razionalizzazione della distribuzione, economicità del servizio e/o di esigenze contingenti, senza che ciò possa costituire elemento di pretese e/o risarcimento danni da parte dell'utenza.”;*
- *“il Consorzio distribuisce la risorsa idrica ai gruppi di consegna, subordinatamente al vettoriamento della risorsa idrica da parte del Canale Emiliano Romagnolo, alle potenzialità tecniche degli idranti, alle esigenze complessive del comizio irriguo e al corretto e sicuro funzionamento dell'impianto.”;*
- *“il servizio può essere interrotto per necessità di interventi manutentivi alle linee o all'impianto, a causa di malfunzionamenti o rotture accidentali e comunque per causa di forza maggiore e indipendenti dalla volontà del Consorzio, o per carenza di funzionamento dell'asta principale del CER, e che, pertanto, tali interruzioni non possono costituire motivo di richiesta di risarcimento danni alle proprie attività aziendali.”;*
- *“il Consorzio di Bonifica, si riserva, in caso di incremento delle richieste, di crisi idriche e/o situazioni siccitose dovute a cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà del Consorzio stesso, di attuare, nel rispetto del piano di gestione consortile della siccità, eventuali misure di limitazione dei consumi, mediante riduzione della portata in rete e/o turnazione delle utenze, fino al blocco del servizio. Anche tali situazioni estreme non possono costituire motivo di richiesta di risarcimento danni nei confronti del Consorzio di bonifica della Romagna.”;*

EVIDENZIATO, in particolare, che con nota del 23/03/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/48584, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha inoltrato alla Società Agricola Zamagni e Merli S.S. il preavviso di diniego alla richiesta di concessione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. e ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto;

RILEVATO che con nota del 31/03/2021, pervenuta in data 01/04/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/55420 del 04/04/2022, la Società Agricola Zamagni e Merli S.S. ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al preavviso di diniego alla richiesta di concessione in oggetto, **precisando di rendersi disponibile a ridurre il quantitativo di acqua richiesto da 2.500 mc/anno a 1.500 mc/anno;**

PRECISATO che con nota del 14/04/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/63268, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha richiesto al Consorzio di Bonifica della Romagna di esprimere, entro 15 giorni dal ricevimento della medesima nota, un parere di competenza in merito alle osservazioni formulate dalla Società Agricola Zamagni e Merli S.S., ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., che consentano alla medesima Unità di poter acquisire elementi utili:

- per superare il preavviso di diniego comunicato con nota del 23/03/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/48584 e procedere con il rilascio della concessione in oggetto;
- ovvero, per confermare gli elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza della suddetta concessione e procedere alla disposizione del provvedimento di diniego della medesima istanza;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 12277 del 26/04/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/69565 del 28/04/2022, il Consorzio di Bonifica della Romagna, confermando quanto già espresso nei suddetti pareri di competenza precedentemente inviati con nota prot. 5676 del 23/02/2022 e prot. n. 8264 del 18/03/2022, ha comunicato di non avere cause ostative in merito all'accoglimento della istanza pervenuta dalla Società Agricola Zamagni e Merli S.S.;

RITENUTO pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, il preavviso di diniego alla richiesta di concessione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., comunicato con nota del 23/03/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/48584, sia superabile **accogliendo la proposta avanzata dal richiedente di ridurre i quantitativi concessi a 1.500 mc/anno** e che quindi, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, si possa proseguire con il procedimento istruttorio relativo alla pratica di concessione in oggetto ed in particolare si possa procedere con il rilascio dell'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo ad uso agricolo irriguo di soccorso ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

RITENUTO opportuno assimilare a:

- **“orticole a ciclo breve”** il fabbisogno idrico di una parte del comparto irriguo in esame, con estensione di 01.08.32 ha, corrispondente all'area identificata al Catasto terreni del Comune di Savignano sul Rubicone al Foglio 3, mappale n. 42, con metodo irriguo ad aspersione;
- **“orticole a ciclo lungo”** il fabbisogno idrico della restante parte del comparto irriguo in esame, con estensione di 01.41.19 ha, corrispondente all'area identificata al Catasto terreni del Comune di Savignano sul Rubicone al Foglio 3, mappale n. 164, con metodo irriguo ad aspersione;

ACCERTATO inoltre che, sulla base dei contenuti della D.G.R. n. 1415/2016 e della D.G.R. n. 1195/2016, **la risorsa richiesta, ad uso agricolo irriguo di soccorso, per una quantità massima annua complessiva di 1.500 mc è accordabile, in quanto la stessa è inferiore al fabbisogno teorico, calcolato tenendo conto delle perdite dei sistemi irrigui e della considerazione sopra descritta, che risulta essere pari a 8.062,66 mc/anno;**

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, da cui si risulta che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico “Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore” (cod. 0610ER-DQ2-PACS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo “buono” e qualitativo “buono”;
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come “moderato”;

- localmente il corpo idrico risulta a criticità “bassa”, dato che il valore di subsidenza è “accettabile/assente”, il valore di soggiacenza è “in equilibrio” e il valore del trend piezometrico è “tendenzialmente costante”;

VERIFICATO che dall’analisi dei livelli d’impatto e dall’applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall’Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell’ambito “**Attrazione**”, ovvero la derivazione è compatibile e risponde alle necessità del Piano di Gestione delle Acque, **con la prescrizione dell’installazione e della manutenzione in regolare stato di funzionamento del misuratore dei volumi di acqua emunti**, alla luce del fatto che la risorsa oggetto di concessione sarà utilizzata per fini di irrigazione di soccorso e che comunque il fabbisogno idrico aziendale è soddisfatto prioritariamente dall’allacciamento alla rete di irrigazione del Consorzio di Bonifica della Romagna;

DATO ATTO che:

- la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della D.G.R. 30 luglio 2007, n. 1191;
- la derivazione non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquadottistici pubblici ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 152/2006;
- non si rilevano interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione del suddetto nuovo pozzo con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato l’importo di € 99,00 in data 29/01/2022 dovuto per le spese relative all’espletamento dell’istruttoria della domanda di concessione in esame;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e Titolare dell’Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Ing. Milena Lungherini, ove si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di autorizzare la Società Agricola Zamagni e Merli S.S. (C.F. e P.IVA 04486560404)**, con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli (FC) – Via Bellaria n. 51/A, **a perforare un nuovo pozzo**, secondo le modalità e per l’utilizzazione prevista nell’istanza relativa alla **pratica FC22A0001**, da realizzare in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), in area catastalmente identificata al Foglio 3, mappale n. 42;
2. **di stabilire** che l’autorizzazione riguarda la perforazione di n. 1 pozzo ad uso **agricolo irriguo di soccorso**, avente le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:
 - profondità massima: 30,00 m dal piano campagna;
 - diametro del pozzo: 165 mm con tubo in ferro;
 - portata massima di esercizio: 3 l/s;
 - volume d’acqua concesso: 1.500 mc/anno;
 - coordinate geografiche UTM RER: X: 774.093 – Y: 894.722;
3. **di dare atto** che **la presente autorizzazione è preliminare alla concessione di derivazione di acque pubbliche**, che potrà essere rilasciata a conclusione del procedimento di cui all’art. 18 del Regolamento Regionale n. 41/01, per irrigazione agricola di soccorso, per un volume annuo massimo concedibile di 1.500 mc, entro 30 giorni dalla ricezione della relazione dell’avvenuta perforazione. **Il prelievo sarà permesso solo dopo l’adozione e la notifica del relativo atto di concessione;**

4. **di stabilire** che i lavori di perforazione dovranno essere eseguiti **entro il termine di 6 mesi** dalla notifica del presente atto, nel rispetto degli obblighi di comunicazione e delle indicazioni tecniche di cui all'allegato al presente atto denominato **"Prescrizioni per la perforazione"**, che ne costituisce parte integrante;
5. **di dare atto** che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione e al relativo Allegato comportano il diniego della concessione e l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 155, comma 2 della L.R. n. 3/99;
6. **di precisare** che **qualora il pozzo venga perforato ad una profondità superiore a 30 m**, oltre all'erogazione della suddetta sanzione amministrativa di cui all'art. 155, comma 2 della L.R. n. 3/99, la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee in oggetto sarà subordinata a procedura ordinaria di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/01 e, pertanto, si dovrà provvedere ad integrare l'istanza presentata con la documentazione specificamente prevista dalla modulistica di Arpae. In tal caso, si provvederà ad avviare nuovamente il relativo procedimento amministrativo e ad aggiornare le valutazioni istruttorie precedentemente effettuate;
7. **di precisare** che l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle L. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
8. **di precisare** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
9. **di precisare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Agenzia Arpae;
10. **di stabilire** che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. n. 1775/1933 e, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni;
11. **di notificare** al richiedente copia del presente provvedimento autorizzativo a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec della Società richiedente, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza, a cui dovrà essere consegnata copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra*

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio**

PRESCRIZIONI PER LA PERFORAZIONE

contenente gli obblighi e le condizioni a cui è vincolata la richiesta di **perforazione di un nuovo pozzo** da realizzare in Comune di **Savignano sul Rubicone** (FC), in area catastalmente identificata al Foglio 3, mappale n. 42 da parte della **Società Società Agricola Zamagni e Merli S.S. (C.F. e P.IVA 04486560404)**, con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli (FC) – Via Bellaria n. 51/A per uso **agricolo irriguo di soccorso**, relativo alla pratica **FC22A0001**.

Articolo 1 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

La presente autorizzazione è accordata per la **durata di sei mesi** dalla data di notifica del presente provvedimento, durante i quali non è possibile attingere acqua dal pozzo perforato.

Su richiesta del titolare dell'autorizzazione e per comprovati motivi, tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi.

Articolo 2 – ADEMPIMENTI PROCEDURALI E LORO TEMPISTICA

- Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il richiedente dovrà comunicare a questo Servizio di Arpae all'indirizzo di posta elettronica aofc@arpa.emr.it:
 - la **data d'inizio dei lavori di ricerca**, con preavviso di almeno **dieci giorni**;
 - l'**esito della ricerca entro trenta giorni** dalla data di completamento dei lavori, trasmettendo apposita **relazione integrativa contenente**:
 - l'esatta localizzazione della perforazione su planimetria in scala 1:2.000 e C.T.R.;
 - la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrature, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
 - la stratigrafia dei terreni attraversati;
 - la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
 - il tipo di falda captata;
- a carico del richiedente rimangono gli adempimenti stabiliti dalla L. 4 agosto 1984, n. 464 nel caso di **perforazioni che superano i 30,00 m** di profondità, ovvero la comunicazione della perforazione stessa a: **ISPRA** (Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrigeologia – Via Vitaliano Brancati, n. 48 – 00144 Roma, con apposita modulistica reperibile dal sito: http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/;
- l'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28.

Articolo 3 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEL POZZO DA PERFORARE

L'autorizzazione rilasciata ha ad oggetto la perforazione di un pozzo ad uso irrigazione agricola, da realizzare in Comune di Savignano sul Rubicone, in area catastalmente identificata al Foglio 3, mappale n. 42, avente le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:

- profondità massima: 30,00 m dal piano campagna;
- diametro del pozzo: 165 mm con tubo in ferro;

- portata massima di esercizio: 3 l/s;
- volume d'acqua concesso: 1.500 mc/anno;
- coordinate geografiche UTM RER: UTM RER: X: 774.093 – Y: 894.722.

Articolo 4 – PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

1. La Ditta incaricata della perforazione dovrà essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare, dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, si dovrà provvedere all'immediata sospensione dei lavori di perforazione adottando tutte le misure di sicurezza idonee a tutelare la salute pubblica;
2. ai fini della tutela dall'inquinamento accidentale delle falde e del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:
 - realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione;
 - cementazione della colonna fino al tetto della prima falda utile con idonea regimazione delle acque superficiali in adiacenza al pozzo stesso, al fine di evitare il rimescolamento di acque di falde diverse, con eventuale costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo;
 - realizzazione, a protezione della testa del pozzo, di un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione;
 - sigillatura dell'imbocco del manufatto con apposita flangia contenete un foro del diametro di mm 25, provvisto di chiusura con tappo filettato con apertura sufficiente all'inserimento di una pompa per l'eventuale prelievo di campioni analitici;
 - inserimento di una valvola di non ritorno nella tubazione idraulica di mandata del pozzo per garantire che la circolazione idraulica avvenga nella sola direzione di uscita del pozzo, in modo da prevenire accidentali miscele della falda captata con le acque di superficie;
 - copertura delle aperture esistenti al termine dei lavori, in corrispondenza della testata del pozzo;
 - installazione di idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di risorsa idrica derivata;
3. dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11/03/1988; nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fine e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;
4. la captazione di più falde, ovvero la messa in produzione di più livelli acquiferi, non è consentita;
5. i materiali di risulta dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo in base alle indicazioni di cui al D.P.R. n. 120/2017 e della vigente normativa sui rifiuti. Le acque di risulta potranno essere scaricate:
 - nelle reti fognarie nel rispetto dei valori limiti di cui alla Tabella 3. "*Scarico in rete fognaria*" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - in acque superficiali nel rispetto dei valori limiti di cui alla Tabella 3. "*Scarico in acque superficiali*" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Articolo 5 – VIGILANZA

Questa Agenzia si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati per verificare che gli stessi siano eseguiti nel rispetto della normativa generale e speciale in materia di acque pubbliche e di sicurezza sul lavoro.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.